# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 65ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## VENERDÌ 22 GENNAIO 1988

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali» **(500)**:

FILETTI *(MSI-DN)* ..... 3
CASOLI *(PSI)* ..... 6
BATTELLO *(PCI)* ..... 6
* GALLO *(DC), relatore* ..... 8
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* ..... 11
DI LEMBO *(DC)* ..... 13
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 15

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 714:**

PRESIDENTE ..... 17
MURMURA *(DC)* ..... 17

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni» **(714)** (*Relazione orale*):

MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 17
FRANCHI *(PCI)* ..... 19
RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 20
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 21

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1988** ..... 24

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 25
Assegnazione ..... 25
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 25

**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ..... 25
Annunzio ..... 25


N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

## Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 dicembre 1987.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Boffa, Cariglia, Carli, Citaristi, Dell'Osso, Giagu Demartini, Meoli, Rubner, Spetič, Taviani, Valiani, Zangara.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali» (500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali».
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per la verità il disegno di legge concernente le ispezioni parziali proposto dal Governo, anche nel testo modificato dalla Commissione giustizia, appare, *prima facie,* ad alcuni assai limitativo e persino inutile.
Già nella decorsa legislatura il senatore Marcello Gallo, illustre giurista, docente universitario ed avvocato, anche allora relatore *in subiecta materia,* all'atto della sua iniziale valutazione ritenne di affermare che il testo apprestato dal Governo non gli sembrava particolarmente opportuno, perchè a norma del sistema vigente il Ministro Guardasigilli già gode di un potere ispettivo proprio, ed evidenziò che, a suo avviso, specificare che tale potere

riguarda anche le ispezioni parziali nulla aggiunge e può apparire in qualche modo limitativo.

Non pochi colleghi espressero lo stesso, o quasi analogo, convincimento. Vi fu chi ritenne ultronea la portata del disegno di legge e chi la definì estremamente ristretta; tutti, o quasi tutti, gli intervenuti nella discussione sottolinearono l'esigenza di chiarire e specificare meglio la normativa proposta e di varare una nuova disposizione di legge, da ritenersi avente anche natura interpretativa, che valesse ad attribuire al Ministro di grazia e giustizia poteri ispettivi più ampi rispetto a quelli che, a torto o a ragione, di fatto si è ritenuto di riconoscergli sulla base della vigente legislazione, ed a permettergli di controllare in modo più efficace la produttività degli uffici giudiziari e dei magistrati.

Anche il senatore Vassalli, attuale ministro della giustizia, coralmente apprezzato per la sua dottrina e per l'impegno esemplare che profonde nell'assolvimento della sua funzione, manifestò allora non poche perplessità e focalizzò l'esigenza di chiarire la reale portata del disegno di legge governativo, atteso che la relazione di accompagnamento non gli sembrò di grande aiuto in proposito. Egli però fondatamente individuò la vera *ratio* della normativa proposta, nel senso che appariva necessario o almeno opportuno, a fronte della interpretazione assai restrittiva dell'attuale legge in materia di poteri ispettivi, riconoscere al Guardasigilli – in maniera più chiara, più esplicabile e non contestabile od opinabile, in casi non infrequenti e, particolarmente, in presenza di avvertite o denunziate disfunzioni – il potere di un controllo afferente non solo all'intero ufficio giudiziario ma anche a singoli aspetti di esso, in modo immediato e specifico.

Si ritenne opportuno, nella scorsa legislatura, assumere chiarimenti e puntualizzazioni dall'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, che evidenziarono la necessità di un provvedimento legislativo atto ad evitare due principali disfunzioni: da una parte vi era l'esigenza di una ispezione obbligatoriamente complessiva, con conseguente impiego di tempi maggiori e maggiori complessità di accertamenti non necessari a discapito della tempestività dei risultati, anche quando si vuole verificare l'impegno e la produttività di un singolo magistrato o dei magistrati di un determinato ufficio; dall'altra parte, il timore di responsabilità dell'incaricato dell'attività ispettiva, a fronte di obiezioni riflettenti il titolo normativo legittimante un'ispezione parziale.

Si acquisirono le osservazioni della Commissione affari costituzionali, che raccomandò una migliore specificazione in ordine alla parzialità delle ispezioni, al fine di fugare il dubbio che il Ministro di grazia e giustizia potesse interferire in concreto sull'attività giurisdizionale. Alla fine, la Commissione giustizia del Senato, quasi alla vigilia dell'anticipata estinzione della IX legislatura, senza alcuna voce di dissenso e disattendendo di fatto il suggerimento della 1ª Commissione permanente, domandò al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo legislativo così come proposto dal Governo, non apportando ad esso alcuna modificazione ed auspicandone la rapida approvazione.

Purtroppo l'auspicio rimase inesaudito per effetto dello scioglimento *ante tempus* della legislatura. Così, a distanza di quasi un anno, il Senato della Repubblica è chiamato ad esaminare un nuovo disegno di legge sulla materia, proposto sempre ad iniziativa del Governo. Si tratta di un nuovo

testo governativo che in effetti appare più chiaro ed esplicativo rispetto a quello precedente, considerato che alla generica formulazione del disegno di legge n. 2132, presentato nel gennaio 1987, esso aggiunge la specificazione del fine che si vuole perseguire con la ispezione parziale negli uffici giudiziari: tale fine si concretizza nel controllo della produttività di detti uffici o di singoli magistrati. Con la nuova formulazione – così come ha puntualmente osservato il senatore Gallo in sede di esame davanti alla Commissione giustizia – si eliminano le ambiguità e le critiche addebitabili all'enigmatico testo antecedente.

Tuttavia la Commissione giustizia, recependo le considerazioni del confermato relatore in ordine a dubbi eventualmente sorgenti dal concetto di «produttività» inserito nel disegno di legge al nostro esame, ha optato per aggiungere al testo, in maniera specifica, il potere del Ministro di acclarare, disponendo ispezioni parziali negli uffici giudiziari, anche l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati.

Condividiamo le determinazioni adottate dalla Commissione. L'ispezione parziale, in tal modo, non si prefigge soltanto fini esclusivamente amministrativi o contabili e neppure si limita al semplice rilevamento di fatti statistici sulla produttività dei magistrati. La nuova formulazione, peraltro, a nostro avviso, pur consentendo al Ministro più ampi poteri di controllo, evita i timori manifestati dalla Commissione affari costituzionali circa un'eventuale invasione della sfera della giurisdizione, volta ad espropriare l'autonomia e l'indipendenza del singolo giudice; essa contribuisce ad accertare ed assicurare il regolare funzionamento degli uffici giudiziari ed a porre certamente il Ministro nella condizione di acquisire la conoscenza dell'effettiva entità e tempestività del lavoro del magistrato, per formulare eventuali proposte ed adottare eventuali determinazioni nell'ambito della sua competenza e dei suoi poteri costituzionali ed istituzionali.

Oggi la giustizia necessita di maggiori controlli e di maggiori attenzioni. Si dice, si ripete, si conclama che essa è in crisi; incombe certamente al Ministro di grazia e giustizia il diritto, e vieppiù il dovere, di assicurare il normale e regolare funzionamento della giustizia. Nell'assolvimento più congruo e più responsabile di tale compito, ben possono servire le ispezioni parziali ed i risultati che in dipendenza di esse saranno acquisiti.

Nè ci convince il parere sostanzialmente contrario espresso dal Consiglio superiore della magistratura. L'organo di tutela dei magistrati evidenzia il proprio favore ad un rafforzamento dell'attuale sistema dei controlli e sottolinea che le ispezioni generali triennali, per la completezza e la profondità degli accertamenti che comportano, costituiscono un valido sistema per la realizzazione dell'attività di vigilanza; ma coevamente riconosce che le stesse sono particolarmente «indaginose e portano a riferire sulle disfunzioni accertate anche molto tempo dopo il loro verificarsi» (a volte anche dopo dieci anni) ed auspica che il sistema dei controlli diventi sempre più penetrante ed obiettivo.

In effetti, però, finisce con il denegare al Ministro di grazia e giustizia il potere di disporre ispezioni, anche parziali, e ritiene particolarmente rischiosa e vulnerabile, sotto il riflesso costituzionale, la previsione di ispezioni mirate ad accertamenti limitati ad alcuni aspetti dell'attività degli uffici giudiziari, o ad atti e comportamenti di singoli magistrati.

Con pieno convincimento, siamo del parere che i timori espressi dal Consiglio superiore della magistratura non abbiano motivo di essere. Non si

può negare, infatti, al Ministro della giustizia di disporre, con la dovuta immediatezza e celerità, controlli per assicurare l'efficienza e il miglioramento dei servizi giudiziari e non gli si può impedire di svolgere quelle attività ispettive, anche parziali, atte ad acquisire cognizioni e fatti inerenti all'entità e alla tempestività del lavoro dei singoli magistrati.

In tali circoscritti termini si mantiene la formulazione del testo licenziato dalla Commissione giustizia: non si vedono pertanto le ragioni del temuto straripamento dalle prerogative costituzionali, atteso che le ispezioni parziali non comprendono le attività di controllo della professionalità dei magistrati, che rimangono riservate alla competenza del Consiglio superiore della magistratura.

Per tutte queste considerazioni, espresse con il dovuto senso della sintesi e della realistica concretezza, conclusivamente sin da ora annunzio che il mio Gruppo parlamentare voterà favorevolmente sul testo legislativo al nostro vaglio, in piena consonanza con i convincimenti e con i fini ai quali si è sempre ispirata la mia parte politica, che individua nel regolare funzionamento della giustizia l'assicurazione dell'efficienza dello Stato e l'irrinunziabile tutela dei diritti dei cittadini. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casoli. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo legislativo predisposto dalla Commissione giustizia del Senato. Mi sembra che le proposte integrative ed emendative al testo originario proposto dal Ministro di grazia e giustizia siano state idonee a superare anche le perplessità e i rilievi che erano stati posti dalla 1ª Commissione. Conseguentemente, ritenendo che questa modifica, senza alcuna illegittima interferenza nell'attività giudiziaria, rappresenti l'acquisizione di un utile sistema che può garantire ancora meglio l'efficienza e la produttività degli uffici giudiziari, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, svolgerò qualche breve considerazione dal punto di vista della procedura e da quello del merito, essendo peraltro evidente, sulla base dei lavori della Commissione, che noi reitereremo qui il voto favorevole già espresso in quella sede.

La prima osservazione, sulla quale mi soffermo molto brevemente, riguarda la procedura. Il disegno di legge, costituito di un unico articolo e quindi apparentemente di importanza minore, coinvolge però materie attinenti l'organizzazione giudiziaria. Sotto questo profilo, occorre ricordare il secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e che attribuisce a questo il potere di dare pareri al Ministro sui disegni concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Si tratta di norma che introduce in questa materia un procedimento rafforzato, posto che, all'interno di esso procedimento, si deve collocare il parere al Ministro, e non al Parlamento, del Consiglio superiore della magistratura.

Chiedo all'onorevole Ministro se, in relazione a prossimi disegni di legge che attengano le suddette materie, sia orientato a fare in modo che il parere che egli, in base a questa norma, riceve sia messo a disposizione della Commissione prima che questa inizi i suoi lavori e non, invece, come in questo caso è avvenuto, dopo che la Commissione ha già esaurito i suoi lavori e quindi nelle more tra il licenziamento del disegno di legge da parte della stessa e l'inizio della discussione in Aula. Questa volta è avvenuto così e noi comunque – il collega Filetti vi ha testè fatto riferimento – abbiamo potuto prendere atto di questo parere. Forse – questa è l'opinione del nostro Gruppo – sarebbe opportuno che per il rispetto, non solo formale, ma sostanziale di questa norma, che pone anche un delicato problema di equilibri, il parere di cui è destinatario il Ministro ma che comunque attiene al procedimento rinforzato, sia posto a disposizione della Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori. Si noti che ciò non forzerebbe la norma dell'articolo 10, comma 2, posto che il parere deve essere espresso sui disegni di legge e non sui progetti di legge, come qualche volta, con eccesso di zelo che noi non condividiamo, è avvenuto da parte di altri Ministri.

Sgombrato il campo da tale questione di procedura, ci troviamo di fronte il merito del problema, sul quale permettetemi di spendere alcune parole: merito che, nonostante si condensi in un unico articolo costituito da circa cinque righe dattiloscritte, coinvolge una materia di frontiera, nel senso che coinvolge una materia che si colloca al limite tra le competenze del Ministro di grazia e giustizia e quelle del Consiglio superiore della magistratura, in quanto organo di governo, piuttosto che di autogoverno, della stessa magistratura.

Noi già sappiamo che a livello costituzionale al Consiglio superiore della magistratura sono attribuite competenze in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, laddove invece – non dico che si tratti di competenza residuale (guai a me pensarlo!) – l'articolo 110 della Costituzione attribuisce al Ministro della giustizia «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura... l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». È evidente che c'è il rischio di una interferenza tra questi due organi, che invece debbono essere ben distinti in un armonico rapporto di equilibrio; tanto più che – lo ripeto – sia per esercitare le funzioni spettanti al Consiglio superiore della magistratura, sia per esercitare le funzioni spettanti al Ministro di grazia e giustizia è necessario che ambedue questi organi acquisiscano un patrimonio conoscitivo sugli uffici e sui magistrati, il che può avvenire non dico esclusivamente, ma anche attraverso le verifiche ispettive, parte delle quali sono oggi oggetto del disegno di legge.

Ricordo che la normativa vigente – una normativa post-costituzionale e quindi non tale da poter essere sospettata di inerzie tralatizie – attribuendo competenze e poteri al Consiglio superiore della magistratura, prevede in capo alla stessa anche poteri di inchiesta per i quali esso si può avvalere, ai fini delle sue attività istituzionali, di quell'ispettorato che organicamente è invece collocato all'interno dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia.

Ciò solo basta a porre in evidenza questo territorio di frontiera che abbisogna di delicate calibrature che ne determinino una specie di *actio finium regundorum*, cioè di una delimitazione di competenza.

Questa è la premessa per dire che noi in Commissione abbiamo lavorato

con attenzione – nonostante l'apparente povertà di queste circa cinque righe dattiloscritte – e il relatore ha fornito un formidabile contributo a che questa calibratura si verificasse con estrema cautela e pieno senso di responsabilità.

Al termine di questo lavoro, cui abbiamo dato il nostro consenso, intendiamo sottolineare, concludendo, la novità introdotta dal disegno di legge al nostro esame, che differisce sia dalla normativa vigente, che risale al 1962 – quindi post-costituzionale ma comunque bisognosa di qualche integrazione – sia dal disegno di legge governativo, al quale si poteva far carico di non aver affrontato sino in fondo la calibratura immanente alla materia.

Quindi ci dichiariamo soddisfatti del testo licenziato dalla 2ª Commissione permanente, perchè, accanto alle ispezioni triennali di carattere generale, si mantengono ferme le ispezioni infratriennali, ancorate a criteri di mera opportunità. Normativamente si istituiscono, al di là di ogni dubbio che ben poteva sorgere precedentemente, le cosiddette ispezioni parziali disancorate dalla mera opportunità, avendo cura di distinguere bene tra l'oggetto delle ispezioni parziali, che è la produttività degli uffici – e questa parola è ben scelta perchè a proposito di uffici si deve parlare di produttività, in quanto la pubblica amministrazione deve essere produttiva e funzionale – e il lavoro dei magistrati, per i quali sarebbe improprio spendere la parola produttività, mentre è più proprio utilizzare la terminologia già vigente nel sistema post-costituzionale: mi riferisco alla già citata legge del 1962, che parla di entità e tempestività del lavoro svolto.

È chiaro che il limite invalicabile è dato dall'intangibilità, dall'incensurabilità e dall'inattaccabilità dell'esercizio concreto della funzione giurisdizionale. Quindi il disegno di legge, prevedendo controlli sulla produttività e sulla tempestività del lavoro, si mantiene all'esterno del delicato *ius dicendi* che fa capo ai magistrati, rispetta la loro competenza e integra con una norma ben calibrata il sistema vigente, apprestando un ulteriore strumento che dà modo agli organi dello Stato di rendere l'amministrazione sempre più all'altezza della domanda di giustizia che, come è noto, è pressante e deve essere soddisfatta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, sarò estremamente breve, ma non posso esimermi dal più caldo ringraziamento per l'apprezzamento che i colleghi che hanno preso la parola in questo dibattito hanno dimostrato per il testo che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea con la speranza che venga approvato. Rivolgo il mio ringraziamento soprattutto alle cortesi parole indirizzate alla mia persona, perchè in realtà è lo stesso relatore che deve ringraziare tutti i membri della Commissione giustizia, a cominciare dal suo Presidente fino ai singoli commissari, ed i rappresentanti del Governo che hanno preso la parola in questo dibattito per l'importanza e la significatività del loro contributo nei confronti di una norma che, pur se molto breve, nella sua concisa concettuosità tocca alcuni princìpi e risolve alcuni problemi di grande rilievo e di grande importanza.

La materia delle ispezioni del Ministro della giustizia è regolata dalla legge n. 1311 del 1962 e la cortesia del senatore Filetti ha voluto ricordare come questo relatore – durante la scorsa legislatura – avesse avanzato il sospetto, anche in termini abbastanza decisi, che la norma che volesse

specificatamente attribuire al Ministro guardasigilli un potere di ispezioni parziali per verificare la produttività degli uffici giudiziari fosse tutto sommato superflua, in quanto, disponendosi nel terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962 che il Ministro può in ogni tempo – quando lo ritenga opportuno – disporre le ispezioni negli uffici giudiziari, si enunciava una regola generale a proposito della quale non era scolastico ritenere che la proposizione globale comprendesse il tutto. Se il Ministro poteva disporre ispezioni, non era evidentemente detto che queste ispezioni dovessero avere carattere generale, ma potevano avere anche ad oggetto temi parziali. Questo era stato il punto di vista del relatore, il quale, e lo dice con tutta franchezza, ha dovuto correggere il suo orientamento anche sulla scorta di una preziosa osservazione che si trova nella bella relazione che l'attuale progetto governativo accompagna, costituita dal riferimento all'articolo 5 del decreto del 30 ottobre 1958, dal quale potrebbe apparire (non dico che si tratti di un'interpretazione cogente, ma certo l'impressione che questa norma desta è la seguente) che le ispezioni debbano obbligatoriamente coinvolgere tutto l'insieme di problemi e di temi, sottraendo quindi alla possibilità delle ispezioni oggetti specificamente determinati.

Questa connessione, opportunamente messa in rilievo nella relazione ministeriale, tra l'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962 e il citato decreto del 1958, mi sembra più che sufficiente ed idonea a giustificare l'introduzione nel nostro sistema di una norma che facoltizzi il Ministro a disporre ispezioni anche parziali. Qui il problema che sorge è evidentemente quello del contemperamento del potere di ispezione parziale del Ministro, che rappresenta una specificazione del potere di disposizione di ispezioni a carattere generale, con i valori (non voglio nemmeno dire i princìpi) dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, che non possono essere minimamente scalfiti o intaccati, ed ancora con le prerogative e i poteri del Consiglio superiore della magistratura a mente dell'articolo 10 della legge istitutiva richiamata dal collega senatore Battello.

Sul primo versante, quelo del rispetto dei valori di autonomia e di indipendenza, c'è il bel parere della 1ª Commissione, estensore il collega senatore Murmura, che raccomanda proprio l'osservanza di questa rigorosa delimitazione di confini: a quel parere ci siamo attenuti e ad esso abbiamo dato, come dovevamo, la maggiore osservanza.

Per quanto concerne invece i poteri e le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura (con immagine molto efficace il senatore Battello ha parlato di una norma che si colloca su una posizione di confine, su un crinale), dirò subito che sono – e non da oggi – un deciso sostenitore del fatto che i poteri del Consiglio superiore della magistratura, enunciati nell'articolo 105 della Costituzione, debbano essere opportunamente intesi nel senso dell'integrazione con tutti quelli che si chiamano poteri allegati, poteri che discendono per e dalla necessità di permettere l'espletazione dei poteri di cui la norma costituzionale fa espressa, diretta menzione. È una tematica costituzionale che ha non pochi parallelismi in altri ordinamenti; mi riferisco per esempio al parallelismo statunitense, alla regolamentazione dei poteri tra Stato federale e i singoli Stati, in base alla quale i poteri dello Stato federale sono estremamente esigui secondo la Costituzione, anche se si è elaborata tutta una giurisprudenza della Corte suprema che ha arricchito quei poteri con altri che sono strumentali. Questo si riconosce pienamente anche per il Consiglio superiore della magistratura.

Le norme veute dalla proposizione del Governo e dalla elaborazione della Commissione giustizia sono assolutamente rispettose delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura, poichè, come è stato opportunamente sottolineato, ci si è preoccupati essenzialmente di evitare ogni riferimento ad una concettuologia ispirata al controllo.

Non di controllo si tratta, ma di puro e semplice accertamento, cioè di rilevazione di dati che evidentemente possono essere e sono utili, talvolta necessari e indispensabili, al Ministro per proseguire nella sua azione di impulso politico. È stato altresì specificato l'oggetto sul quale possono essere disposte le ispezioni parziali volte all'accertamento di cui dicevo prima: innanzitutto, la produttività per ciò che concerne gli uffici giudiziari. Si è voluto in questo caso evitare il termine «produttività» in quanto riferito al lavoro del singolo magistrato; infatti, colleghi senatori, che cos'è la produttività del singolo magistrato? È un concetto insuscettibile di una definizione chiara e precisa. Chi potrà dire che 25.000 pagine prodotte da un singolo magistrato siano – mi si consenta la ripetizione – più produttive di 20 pagine che in modo sintetico, preciso ed esauriente risolvano questioni di grande momento e di grande importanza per il nostro sistema? C'è l'utilizzazione, rispetto allo specifico lavoro del magistrato, di un termine insuscettibile della determinazione del criterio alla stregua del quale lo stesso termine si pone: perchè produttivo?

Al contrario, come il senatore Battello ha sottolineato, la produttività riferita agli uffici giudiziari ha un senso ed un significato molto più precisi, poichè vuol dire velocità nel disbrigo degli affari, compiutezza, risposte alle esigenze degli utenti della giustizia e così via.

Per quanto riguarda, invece, l'oggetto delle ispezioni parziali concernenti il lavoro dei singoli magistrati, come è la terminologia delle norma, si è preferito parlare di entità e di tempestività, usando espressioni che trovano già pieno accoglimento, con riferimento al lavoro dei singoli magistrati, all'articolo 9 della legge n. 1311 del 1962, laddove si determina il ventaglio delle possibilità di indagine dei magistrati ispettori e si prevede, al secondo comma, che i magistrati ispettori riferiscono anche sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio giudiziario. Cogliamo subito la dicotomia che si viene a porre tra le due serie di termini usati: entità e tempestività per i magistrati e operosità, capacità e condotta per i funzionari.

Allora, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, il testo che la 2ª Commissione permanente del Senato della Repubblica sottopone alla vostra attenzione mi sembra – e concludo – pienamente idoneo a risolvere problemi interpretativi rispetto al testo originario del terzo comma dell'articolo 7 della legge del 12 agosto 1962, specificando proprio in riferimento ad altri testi normativi (qui mi riferisco a quell'articolo 5 del decreto del 1958 che ho già citato) la piena legittimità della disposizione di ispezioni parziali. D'altra parte, c'è un rispetto dei valori e dei principi che occorre tenere presente e che permette il raggiungimento di una efficienza probabilmente più rapida e maggiore, senza che tutto ciò si traduca, come ci ammoniva la 1ª Commissione, in una sorta di sconfinamento sul terreno dell'attività giurisdizionale.

Ringrazio tutti gli intervenuti cominciando dal senatore Filetti, che ha parlato di sintesi e di concretezza e che ringrazio anche per il carattere

assolutamente esauriente del suo intervento; al senatore Casoli rivolgo il mio sentito ringraziamento per l'adesione prestata ad un lavoro che il Gruppo socialista nella 2ª Commissione ha svolto con massimo impegno e ringrazio anche il senatore Battello, per il quale debbo ripetere le medesime parole.

È per questi motivi che si confida nell'approvazione del testo di modifica del terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, che sottoponiamo, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione. (*Applausi dal centro e dal senatore Battello. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola con la dovuta brevità (appropriata all'entità di questo disegno di legge e all'ora già inoltrata dei lavori che il Senato vi ha voluto dedicare) soltanto per un duplice ringraziamento e per una opportuna precisazione. Il ringraziamento è duplice nel senso che va prima di tutto alla Commissione giustizia del Senato nel suo complesso, per avere essa così opportunamente e così saggiamente modificato il testo presentato dal Governo, con puntualizzazioni ed adeguamenti anche alla legislazione pre-vigente che trovano il pieno consenso del Governo stesso, il quale accetta integralmente il testo della Commissione e la ringrazia per il lavoro così utilmente e proficuamente svolto.

Il secondo ringraziamento va a tutti gli oratori di questa seduta, ovviamente in modo particolare al relatore, senatore Gallo, anche per la sua relazione e per la replica testè ascoltata; al senatore Filetti, che ha voluto così egregiamente riassumere tutti i precedenti di questo disegno di legge, anche con riferimento ai lavori della scorsa legislatura, esaminandone tutti gli aspetti in un modo che più completo e pertinente non avrebbe potuto essere, nonchè agli altri intervenuti: il senatore Casoli, il senatore Battello e, ripeto ancora, il senatore Gallo.

La questione di procedura sollevata dal senatore Battello non tocca il Governo e, a mio avviso, rispettosamente, per quanto mi possa competere, non mi pare che tocchi neanche i lavori della Commissione. Si tratta di questo: è prescritto che il Governo richieda, in queste materie, il parere del Consiglio superiore della magistratura; tale parere è stato puntualmente richiesto e – come risulta dalla lettera che ho fatto distribuire in questi giorni – è stato inviato dal Consiglio superiore della magistratura al Ministro di grazia e giustizia l'11 gennaio 1988, mentre la Commissione aveva terminato i propri lavori il 22 dicembre dando mandato al relatore di riferire favorevolmente a questa Assemblea.

Come il senatore Battello ha rilevato, non c'è obbligo di trasmettere questi pareri alle Camere, ma è un obbligo implicito, diciamo, in una correttezza di rapporti istituzionali e io, trovandomi di fronte alla singolare situazione di un parere pervenuto dopo il mandato della Commissione di riferire sul disegno di legge all'Assemblea e prima della riunione dell'Assemblea stessa, appena pervenuto l'ho fatto distribuire al relatore e ai membri della Commissione giustizia che desiderassero averne conoscenza.

Allora, che cosa si potrebbe in ipotesi criticare? Che la Commissione abbia fissato le proprie sedute senza essersi assicurata che fosse pervenuto il parere del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto non sia questione di mia pertinenza (o lo sia solo indirettamente in quanto, nella

specie, si trattava di un disegno di legge di iniziativa governativa), io non mi assocerei ad un rilievo di questo genere perchè non è obbligatorio, per il Consiglio superiore della magistratura, trasmettere il parere. Nella specie, faccio presente che il disegno di legge presentato è identico, nel suo testo, al disegno di legge che il mio illustre predecessore, onorevole Rognoni, aveva presentato nel «pacchetto» che prende il suo nome, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre del 1986 e presentato al Parlamento, in varie distribuzioni, in cinque provvedimenti, tra cui questo in particolare, e al Senato, più precisamente, nei primi mesi dello scorso anno 1987. Il disegno di legge era dunque stato mandato al Consiglio superiore per il parere; ma il Consiglio stesso, avvertito della ripresentazione del provvedimento, ci ha potuto mandare il parere esclusivamente l'11 gennaio: quindi non mi pare che rilievi a tale riguardo possano trovare spazio alcuno.

Comunque è un problema che, in quella armonia pienissima che c'è tra il Governo e le Commissioni, potremo riesaminare nell'eventualità di analoghe situazioni future.

Venendo al merito del provvedimento, ho già affermato, onorevole Presidente e onorevoli senatori, che quanto è stato qui detto può forse sembrare eccessivo rispetto alle proporzioni del problema, ma è certamente prezioso per quello che potrà essere l'eventuale, ulteriore lavoro che la Camera dei deputati svolgerà dovendo anch'essa essere messa in possesso di un parere del Consiglio superiore della magistratura che, come giustamente il senatore Filetti ricordava, non è del tutto favorevole a questo disegno di legge.

Il provvedimento fu, come è stato ricordato, già discusso dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura ed ebbi occasione di intervenire anch'io a sostegno del disegno di legge del ministro Rognoni; la ragione di esso è stata ricordata dal senatore Gallo e dagli altri oratori ed è una ragione che si spiega, come ha detto benissimo il senatore Gallo, in relazione ad un decreto del 1958, dal quale sembrerebbe potersi evincere che le verifiche ispettive di cui all'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962 debbano estendersi ogni volta a tutto il complesso dell'ufficio giudiziario e debbano investire tutto; dal che nasce anche quel rilievo che opportunamente il senatore Filetti ha ricordato e che lo stesso Consiglio superiore della magistratura, in un certo senso in difformità dalle sue stesse conclusioni, fa quando parla della eccessiva complessità di queste enormi indagini a tappeto. È proprio per rimediare a queste situazioni che il ministro Rognoni ritenne su premura dei propri uffici – e io ho ritenuto oggi di doverne seguire le linee – di proporre questa possibilità specifica di ispezioni di carattere parziale negli uffici giudiziari.

Come è stato ricordato, è un istituto opportuno, perchè una volta che si ammetta che le ispezioni dovrebbero essere, secondo il sistema attualmente vigente, tali da investire tutta la complessità degli uffici giudiziari, una volta che si riconosca – come è stato riconosciuto – che l'inchiesta è qualche cosa di diverso perchè implica già dei sospetti che necessariamente l'ispezione non implica, allora lo spazio per le ispezioni parziali mi pare che sia segnato e legittimo.

Molto bene, come dicevo, ha fatto la Commissione a modificare il testo proposto dal Governo. Il senatore Gallo ha voluto dare atto della adeguatezza della relazione con cui il Governo ha presentato questo disegno di legge al Parlamento; peraltro, non c'è dubbio che la Commissione ha molto

perfezionato – come ho già detto all'inizio – la messa a punto del disegno di legge, tra l'altro allineandolo perfettamente alla legge già esistente, e precisamente all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, dove si parla di «entità» e «tempestività» del lavoro eseguito dai magistrati anzichè di «produttività», riferendosi quest'ultima esclusivamente agli uffici. La Commissione ha anche – come pure il senatore Filetti e lo stesso relatore hanno ricordato – superato quelle che potevano essere le perplessità, peraltro piuttosto generiche, espresse nel parere della Commissione affari costituzionali del 17 dicembre 1987 circa i pericoli per l'indipendenza della magistratura, perplessità che non hanno alcun motivo di essere, timori che non hanno alcun motivo di essere, come ha detto il senatore Filetti, non essendo ravvisabile nella norma nessun tipo di straripamento ed essendo comunque ogni eventuale risultanza negativa circa l'entità e la tempestività del lavoro del singolo magistrato rimessa ineluttabilmente, per legge, alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura.

Mi sembra, quindi, che essendo stati superati tutti i dubbi che potevano essere sollevati, e che già furono sollevati, sia dal punto di vista della superfluità, sia dal punto di vista della rispondenza di tale strumento al tipo di accertamento che deve compiere l'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, il Senato possa con tranquillità addivenire a quel voto favorevole al disegno di legge – che è stato del resto preannunciato con particolari motivazioni in Commissione da parte di tutti i Gruppi, ma in modo specifico in quest'Aula dai senatori che ho già nominato – voto che il Governo auspica, ringraziando per l'attenzione dedicata dal Senato alla sua iniziativa. (*Applausi dal centro e dal senatore Battello*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonchè la entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati».

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'importanza di un disegno di legge, come si può evincere dall'elevato dibattito svoltosi questa mattina, non dipende dalla lunghezza del suo testo. Ritengo che questo disegno di legge sia estremamente importante, anche se non tocca equilibri esistenti, come da qualche parte si è paventato.

Il Gruppo della Democrazia cristiana concorda pienamente con la relazione del senatore Gallo, mirabilmente integrata con la replica, sull'opportunità di prevedere, rispettando il principio costituzionale della salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, il potenziamento dell'attività di vigilanza (di vigilanza, si badi, e non di controllo) sul funzionamento degli uffici giudiziari, affiancando all'ispezione triennale di carattere generale ed all'inchiesta su fatti specifici ispezioni parziali, volte ad accertare la produttività degli uffici giudiziari, nonchè l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati.

Nel lungo ed approfondito dibattito che ha interessato la Commissione giustizia in questa e nella precedente legislatura – dibattito che è stato ricordato più volte – da parte di nessuno si è dubitato della necessità di prevedere il potenziamento della funzione ispettiva, a garanzia di una maggiore efficienza degli uffici giudiziari e per contribuire alla prevenzione di irregolarità o di illeciti, anche se da più parti – dal relatore in modo particolare, dal Ministro e molto più modestamente da chi vi parla – si riteneva che già l'attuale normativa consentisse un simile limitato intervento ispettivo.

Infatti, la legge 12 agosto 1962, n. 1311, al terzo comma dell'articolo 7 qui ricordato, che viene interamente sostituito, pur non prevedendo espressamente ispezioni parziali dispone che: «Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari» ed al secondo comma dell'articolo 9, in ordine alle relazioni e referenze ispettive, obbliga i magistrati ispettori a riferire anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e non solo sulle irregolarità e lacune riscontrate nei servizi. La limitazione del rilevamento ai soli dati statistici – qualcuno nella scorsa legislatura temeva che si volesse restringere il potere degli organi ispettivi limitandolo solo alla rilevazione di questi dati – per quanto riguarda l'attività dei magistrati si riferisce, come norma di carattere generale, solo alle ispezioni compiute da funzionari ispettori e non a quelle effettuate da magistrati ispettori, le cui ispezioni – come abbiamo visto – attengono anche alla valutazione della produttività dei magistrati. Vorrei far notare che le ispezioni possono essere fatte, e vengono fatte, da magistrati e da funzionari; questi ultimi hanno l'obbligo, a mio giudizio, di accertare soltanto il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze, mentre l'ispezione svolta dai magistrati ispettori è più ampia, stando alla legge, e valuta anche la produttività dell'azione svolta dai magistrati. Comunque, l'interpretazione costante della norma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, si è evoluta in chiave restrittiva e si è ritenuto, soprattutto negli ambienti della magistratura, che fossero previsti solo due tipi di ispezioni, distinte, fra l'altro, unicamente per un criterio cronologico, e cioè l'ispezione triennale completa, con cadenza quindi periodica, diretta ad accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti – così come prescrive la legge attuale – e l'ispezione disposta dal capo dell'ispettorato generale negli uffici, e quindi anche non con cadenza triennale, ove siano state riscontrate, o per i quali vengano segnalate, deficienze o irregolarità. Quindi, già prima si aveva questa possibilità da parte del capo dell'ispettorato di ordinare ispezioni, non ordinarie, per questi accertamenti. La norma non consente invece di svolgere una ispezione – se la si interpreta restrittivamente – che produca risultati tempestivi per quanto riguarda l'impegno e la produttività di un singolo magistrato o dei magistrati di un

determinato ufficio, poichè l'ispezione generale - si afferma - richiede sempre lo svolgimento di una indagine completa molto complessa e molto ampia che, poichè postula tempi estremamente lunghi, può essere anche meno efficace. D'altra parte, il tentativo, molte volte strumentalmente usato, di addebitare all'Esecutivo l'intenzione di voler ridurre l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ogni volta che il Ministro, avvalendosi dei suoi poteri, interviene, non rende superflua la previsione espressa di ispezioni parziali finalizzate all'accertamento della produttività degli uffici giudiziari e alla tempestività del lavoro dei singoli magistrati.

Appare utile ed opportuno, perciò, potenziare la vigilanza disponendo ispezioni mirate con accertamenti limitati ad alcuni aspetti dell'attività degli uffici giudiziari.

Sono questi i motivi per i quali il Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana, al quale ho l'onore di appartenere, esprime, mio tramite, voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, nel testo che si affida all'approvazione del Senato, nella sua attuale stesura, che ha accolto - come è stato detto - una acuta proposta del relatore, senatore Gallo, sulla quale in Commissione si è registrato unanime consenso, che ha lo scopo di evitare dubbi interpretativi e di allontanare persino il sospetto che si voglia invadere il campo proprio della giurisdizione: e quindi si propone che il controllo, oltre che a valutare la produttività degli uffici giudiziari, serva anche ad accertare l'entità e la tempestività del lavoro svolto dai magistrati, come si esprime l'articolo 9 della legge n. 1311 del 1962.

Tale scelta non esclude una valutazione di produttività, non limita, così come qualcuno ha temuto, il potere del Ministro alla rilevazione degli aspetti meramente statistici e quantitativi dell'attività del magistrato, ma raccorda la norma contenuta nel disegno di legge al nostro esame con l'altra di cui all'articolo 9 poc'anzi citato, che è una norma di carattere generale che fissa i poteri attribuiti ai magistrati ispettori, che non vengono nè rivisti nè limitati, ma solo meglio precisati senza alterare, così come pure qualcuno teme, gli equilibri esistenti. (*Applausi dal centro*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista ad un provvedimento scarno ma che dal dibattito di questa mattina, dal dibattito svoltosi in Commissione e dal dibattito tenutosi nella scorsa legislatura dimostra qualche verità che è bene dirci per capire perchè su un provvedimento così breve, su cui tutti siamo d'accordo, si è dovuto lavorare tanto e perchè su un provvedimento così essenziale (non voglio aggiungere altri aggettivi) si è tardato così a lungo.

Alcuni colleghi lo hanno già detto ed io non voglio ripeterlo, ma vi è una piccola verità, e cioè che il potere del Ministro di vigilare sul funzionamento degli uffici giudiziari non è ben visto, non piace proprio: ma a chi non piace? Questa è la domanda che sottintende piccole verità che dobbiamo dirci. E allora, al senatore Battello, che ha fatto un riferimento al parere del Consiglio superiore della magistratura, io rispondo che in questo caso il

parere è stato quello che ci aspettavamo e non c'era bisogno di vederlo scritto per sapere che cosa avrebbe pensato tale organo.

Anzi, dirò di più, e cioè che questo continuare a stracciarci le vesti sulla autonomia e l'indipendenza della magistratura, sull'articolo 104 della Costituzione – a cui nessuno vuole attentare – è eccessivo. Il disegno di legge al nostro esame costituisce invece finalmente la tutela e la promozione di un altro articolo della nostra Costituzione altrettanto importante: l'articolo 110, che fissa un punto fondamentale quando afferma che «...spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»; e proprio questo articolo 110 è spesso e volentieri dimenticato.

Con questo scarno testo si compie un passo proprio nella direzione di rendere efficace anche l'articolo 110 della Costituzione, che non è meno importante di altre norme che vengono spesso citate.

Non vi è alcuna volontà persecutoria; anzi, condivido la scelta che sia tolta quella espressione, probabilmente eccessiva e che poteva essere male interpretata, sul controllo del lavoro. Si è anche detto a ragione che la valutazione della produttività deve intendersi nei riguardi degli uffici e non dei singoli magistrati, perchè il lavoro intellettuale è difficilmente valutabile in termini di produttività perchè potrebbe significare una valutazione quantitativa del lavoro, mentre il lavoro dei magistrati va valutato nella sua qualità e quindi non tanto e non solo sotto il profilo del numero delle inchieste e dei processi fatti, quanto piuttosto sotto il profilo del loro peso specifico. Da questo punto di vista massimo rispetto, ma c'è comunque un problema di lavoro che va valutato.

Credo che dai Ministri competenti (i Ministri della giustizia, del lavoro e delle finanze) dovremmo sapere alcuni dati essenziali sul trattamento dei magistrati (stipendi, pensioni e soprattutto liquidazioni) perchè le notizie che ogni tanto appaiono sui giornali a tale proposito sono sconvolgenti e come parlamentari faremmo anche bene a sganciarci da quelle retribuzioni.

Rispetto a quelle prebende si richiede lavoro, tanto lavoro, meno ferie e più lavoro. Questo provvedimento mette in moto l'articolo 110 della Costituzione per rispondere non ad interessi corporativi ma ad interessi generali, per rispondere cioè alla domanda di giustizia dei cittadini e non solo alla grande criminalità alla quale comunque va data una risposta.

I cittadini vogliono anche risposte ai piccoli fatti di delinquenza che li riguardano e che fanno loro perdere la fiducia nella giustizia, dalla quale ottengono risposte disarmate e disarmanti per quei fatti che appaiono minori, ma che sono importanti per le regole della convivenza civile. Non possiamo pensare che ci siano solo la grande criminalità, il maxi processo, la maxi inchiesta e la grande istruttoria; ci sono anche episodi di denegata giustizia su fatti che riguardano i cittadini nella loro vita quotidiana: gli anziani che vengono buttati a terra, feriti, derubati della catenina e dell'orologio hanno infatti diritto alla giustizia e non si può rispondere loro che non c'è tempo.

Signor Ministro, ecco allora perchè questo provvedimento si inserisce nel pacchetto giustizia; e ce ne fossero tanti di provvedimenti minori! Ci sarà pure il provvedimento «minore» sulla responsabilità civile dei magistrati prima del *referendum*, perchè dopo il *referendum* diventa qualcos'altro: un provvedimento tanto minore che suscita discussioni, paure e timori!

Sono necessari tanti provvedimenti minori per la giustizia in modo da garantire il funzionamento ordinario, non eccezionale, non speciale;

provvedimenti minori che diano fiducia ai cittadini, non tolgano nessuna prerogativa ai magistrati e diano al Ministero di grazia e giustizia quei compiti che non gli possono essere tolti da organismi di preteso autogoverno, o di governo, della Magistratura, che ogni tanto però pensano di sconfinare e di dare direttive, di varare delle soluzioni strategiche su come la giustizia deve essere governata nel nostro paese.

Un provvedimento minore, come quello al nostro esame, ci consente anche di ristabilire rapporti politici ed istituzionali che non dobbiamo dimenticare, ma che invece dobbiamo rivalutare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 714**

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 714, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni» (714)** (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni», per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, credo che la lettura del titolo di questo provvedimento occupi più tempo di quanto mi occorrerà per illustrarne il contenuto. Il provvedimento nasce dall'esigenza di dare una

risposta interpretativa chiara ed inequivoca ad alcune decisioni della magistratura italiana chiamata a valutare la norma, tuttora vigente, circa l'obbligo delle prefetture e del Ministero dell'interno di trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della pensione sociale, tutte le pratiche di coloro, mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Nessuna questione è insorta fino a quando il tetto del reddito in base al quale la pensione sociale viene concessa era analogo a quello che debbono avere coloro i quali, invalidi civili, ciechi e sordomuti, hanno diritto all'assegno di invalidità. Quando invece per effetto di una recente disposizione legislativa questo tetto di reddito è stato modificato, essendovi maggior rigore nella sua determinazione relativamente alla pensione sociale, l'autorità giudiziaria, investita del problema, ha ritenuto di dover accogliere le richieste volte a non concedere la pensione sociale a coloro i quali, già invalidi, sordomuti o ciechi, godevano dei relativi assegni. Di fronte a questa situazione particolarmente grave e delicata e che va in contrasto con tutto un orientamento legislativo e normativo (sarebbe facile elencare le varie disposizioni legislative in senso contrario a questa decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria), il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno ascoltare il parere del Consiglio di Stato, il quale si è espresso nel senso della necessità di una legge interpretativa, così come è sottoposta al nostro esame e su cui all'unanimità si è espressa la 1ª Commissione del Senato, chè miri ad ovviare a questo inconveniente e a consentire la corresponsione della pensione sociale e dell'assegno di accompagnamento anche quando le domande siano state presentate, così come dice il testo della legge, in epoca successiva.

Voglio qui ricordare che la valutazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 495 non può non prescindere dalla polemica insorta nel nostro paese sulle pensioni facili, sui riconoscimenti facili dell'invalidità civile nelle sue varie manifestazioni e nei suoi aspetti. Non è però questa la sede e non è questo il problema che qui ci interessa; è logico e doveroso forse valutare questa materia e questo problema, ma in un'ottica diversa e non, come qualcuno avrebbe voluto, con piglio e con intrighi militareschi.

ANTONIAZZI. «Qualcuno» è troppo generico; dica piuttosto «il Governo».

MURMURA. *relatore*. Forse, qualche componente del Governo.

Vorrei ricordare, però come, nei confronti dei più modesti, dei più poveri e dei più miseri si accenda spesso la fantasia penalizzante e si illumini il rigore di determinati settori, anche istituzionali, della Repubblica italiana.

Comunque, interpretando il parere ed il contenuto della decisione assunta dalla 1ª Commissione permanente, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame, pur con le valutazioni che ho dianzi espresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, questo decreto-legge deriva dalla necessità di accogliere le giuste aspettative dei sordomuti e degli invalidi civili e mutilati ultrasessantacinquenni che, in seguito ad alcune pronunce della magistratura che a nostro giudizio risentono di un imperdonabile e molto discusso formalismo giuridico, si sono visti sospendere dall'INPS l'erogazione dell'assegno di assistenza. Con questo provvedimento si rende loro giustizia; esso è infatti un atto riparatore, che ristabilisce un diritto che rischiava di essere soppresso.

Tuttavia, si impone a questo punto una riflessione. Il problema pensionistico ed assistenziale si risolve, forse, con questo decreto-legge? Non credo. Del resto, tutti sanno che esso rappresenta solo un palliativo e che permangono disparità di trattamento e palesi ingiustizie.

Riteniamo che di ben altra corposità e gravità siano le questioni che riguardano il trattamento pensionistico ed assistenziale nel nostro paese. Esse devono essere perciò ripensate ed affrontate nella loro globalità. In questo settore si impone una riforma, un riordino di carattere generale che punti davvero a dare ai cittadini che ne abbiano diritto trattamenti più adeguati alle esigenze che si pongono in una società moderna e in continua evoluzione come la nostra.

È una materia complessa e delicata: me ne rendo conto. Ritengo però che non faccia onore a nessuno lasciare tanti cittadini in una condizione di assoluta precarietà ed indigenza. Uno Stato che voglia essere civile, democratico e moderno non può continuare a far finta di niente e ad affrontare problemi così drammatici ed urgenti con un'ottica parziale ed inadeguata.

All'inizio della legislatura abbiamo presentato – o meglio, ripresentato – nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di riforma generale dell'assistenza, nel quale riaffermiamo il principio secondo cui l'assistenza non può più essere considerata un'elargizione, una concessione o, peggio ancora, un'opera di soccorso, ma un intervento doveroso dello Stato a favore di fasce svantaggiate della popolazione, come solennemente dichiarato dalla stessa Carta costituzionale. Riteniamo, signori, che si debba abbandonare la politica dei pannicelli caldi e che sia giunto il momento di confrontarsi su queste problematiche senza remore, senza infingimenti e senza diplomatismi. Occorre scendere in campo aperto; urgono provvedimenti organici che servano davvero a dare tranquillità e dignità al cittadino, che non deve essere più considerato un cliente al quale concedere o regalare qualcosa, bensì un soggetto portatore di diritto.

Prima di concludere, mi si permetta una digressione, signor Presidente: un grande filosofo, che molti si affannano a voler relegare in soffitta, ebbe a scrivere: «L'elemosina è un cerotto che viene apposto su una gamba di legno». Ebbene voi, signori del Governo, in tutti questi anni, di elemosina a volte – anzi spesso – anche «pelosa» ne avete fatta abbastanza, con i risultati disastrosi e fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco perchè è ora di smetterla e di imboccare una strada diversa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il relatore e il senatore Franchi per il consenso che hanno dato stamane alle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare un decreto per superare quelle preoccupazioni che nei mesi scorsi avevano trovato molto sensibili le associazioni degli invalidi e le forze politiche per le disparità di trattamento economico e le gravi conseguenze che avrebbero subìto i sordomuti e gli invalidi se non fosse intervenuto un provvedimento chiarificatore della volontà del Parlamento e del Governo.

È, infatti, attraverso questo provvedimento che viene superato il blocco che stava per determinarsi nel pagamento delle pensioni ai minorati civili ultrasessantacinquenni da parte dell'INPS a seguito del parere del Consiglio di Stato e delle indicazioni che erano pervenute dalla magistratura.

Con questo provvedimento interpretativo delle leggi che regolano la materia si portano a chiarimento innanzitutto le controversie nate nell'ultimo anno e si viene così incontro soprattutto ai 174.000 invalidi assistiti dall'INPS; inoltre, le pratiche di pensione di 106.000 ultrasessantacinquenni, che erano state bloccate dall'INPS in questi mesi, potranno ora essere definitivamente esaminate, mentre anche il blocco che si era determinato presso i comitati di assistenza e beneficenza pubblica insediati nelle prefetture potrà essere superato, dando una risposta adeguata alle preoccupazioni che erano nate negli interessati.

Con il provvedimento odierno viene ristabilito il principio, costantemente applicato per circa un decennio dal Ministero dell'interno, della attribuzione delle provvidenze economiche ai minorati civili, anche se ultrasessantacinquenni, sulla base dei più favorevoli limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, ai fini della concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento agli invalidi, a prescindere dai limiti di età entro i quali si manifesta la condizione di invalidità. Sembrava infatti un assurdo che, nel momento in cui le condizioni di invalidità si determinavano dopo i 65 anni, a costoro dovesse essere riservato un trattamento peggiore rispetto a coloro che avevano dichiarato e denunciato lo stato di invalidità prima dei 65 anni.

Con questo provvedimento, pertanto, non si vuol solo dare una soluzione ai problemi dell'assistenza o ai problemi pensionistici del nostro paese, ma soprattutto si vuole dare un momento di serenità, nel loro ambito, agli invalidi, ai mutilati, a coloro che vogliono, da parte delle istituzioni, risposte corrispondenti alle loro aspettative.

Un apprezzamento pertanto rivolgo, oltre che agli intervenuti, alle forze politiche che, prima alla Camera, con il voto e la risoluzione del novembre scorso, poi nelle Commissioni e, mi auguro, anche stamane in quest'Aula, danno un conforto a questo provvedimento, che rasserena un settore che ha dato tante preoccupazioni, nei mesi scorsi, alle associazioni interessate e alle forze politiche.

Grazie pertanto anche dell'apertura e del consenso a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza.

2. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che i mutilati ed invalidi civili ivi considerati hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, pochissime parole dopo le cose che ha detto il collega Franchi.

Noi avevamo chiesto, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in ripetute occasioni e con insistenza, soprattutto durante la discussione della legge finanziaria, un provvedimento urgente inteso a riconoscere il diritto a percepire prestazioni assistenziali a tutti coloro che avevano visto accolte le loro domande dalle varie commissioni mediche:

quelle domande erano state bloccate – come hanno ricordato il relatore e il rappresentante del Governo – non dall'INPS ma da interventi della magistratura, costringendo l'INPS a non dare esecuzione alle medesime.

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* ANTONIAZZI). Avevamo, nel contempo, chiesto di stralciare dalla legge finanziaria l'articolo relativo alla nuova norma per la concessione delle pensioni agli invalidi civili – lo ricorderà senz'altro anche il collega Murmura – perchè ritenevamo che il problema che sta di fronte al Parlamento nel suo insieme fosse duplice: da una parte riconoscere le prestazioni a coloro che avevano visto accolte le loro domande – cosa che fa il decreto – e, dall'altra, mettere mano a tutta la materia relativa alla concessione delle pensioni di invalido civile.

D'altra parte, non noi, ma la stessa relazione che accompagna il disegno di legge finanziaria denuncia una crescita abnorme di questi tipi di concessione. Quindi il Governo riconosce ciò che le stesse associazioni degli invalidi riconoscono, e cioè che, in alcune aree del paese, c'è stata una crescita abnorme di queste pensioni.

Noi dicevamo che una crescita di questo genere non si poteva risolvere all'interno della legge finanziaria e avevamo avanzato appunto una proposta di stralcio per affrontare le due questioni: concedere gli assegni a coloro che avevano già ottenuto il riconoscimento stesso dalle commissioni mediche e affrontare tutta la materia dei criteri per la concessione, nonchè elaborare una nuova normativa per la erogazione delle prestazioni assistenziali. Quella nostra proposta non è stata accolta; è stato sì cambiato l'articolo originario del disegno di legge finanziaria che prevedeva di assegnare alle commissioni mediche militari il controllo del grado di invalidità, ma l'attuale formulazione della legge finanziaria e l'attuale decreto non risolvono il problema, perchè si opera un intervento parziale che lascia praticamente inalterate tutte le situazioni che erano presenti.

Quindi noi oggi diciamo che intervenire con decreto per ripristinare le domande di pensione già accettate è un atto positivo, perchè risolve una parte di questioni; però riteniamo anche che questo intervento sia parziale alla luce di questo tipo di discorso e, aggiungo, alla luce della stessa relazione che accompagnava il disegno di legge finanziaria e che faceva un esame complessivo della situazione. Ma il provvedimento oggi al nostro esame nulla prevede per il futuro, quando si conoscono le richieste che provengono oggi dalle stesse associazioni degli invalidi di intervenire con una regolamentazione diversa di tutta la materia: una materia che dovrebbe regolare i trasferimenti monetari di carattere assistenziale, secondo il principio – cui noi siamo particolarmente affezionati – della «previdenza a chi ne ha diritto, assistenza a chi ne ha bisogno».

Non so se oggi si possa dire, onorevole rappresentante del Governo, che le erogazioni assistenziali vengono elargite a chi ne ha effettivo bisogno. Se dovessi considerare la relazione che accompagna la legge finanziaria dovrei dire di no, perchè è lo stesso Governo che afferma che le cose non stanno

così. Tuttavia, non si fa nulla; si prevede un intervento settoriale, lasciando inalterata tutta quella «giungla» dei trattamenti e della normativa, per la quale purtroppo – dico questo con profonda amarezza – abbiamo avuto in alcune aree del paese denunce all'autorità giudiziaria per migliaia e migliaia di trasferimenti assistenziali non dovuti, denunce di medici ed anche di personale politico.

Il decreto-legge in esame non risolve tali questioni; sana il passato, ma lascia aperto questo problema e quello del proliferare delle domande. Il Ministero dell'interno sa bene che vi sono oltre 900.000 domande in attesa di essere esaminate. Quindi l'esigenza di porre mano al problema esiste, e ciò non per abbattere lo Stato sociale – perchè non è questo il discorso – ma per renderlo sempre più aderente alla nuova realtà socio-economica e finalizzarlo effettivamente al sostegno dei più bisognosi, dei ceti più deboli economicamente e fisicamente.

Quindi, la nostra posizione sul provvedimento – che dividiamo in due parti, l'una positiva per quanto contenuto nel decreto e l'altra critica per quella parte che non si è voluto includere – si basa proprio su queste considerazioni.

Per queste ragioni – mentre sollecitiamo nuovamente il Governo ad assumere decisioni per avviare, come ricordava il collega Franchi, il riordino di tutta la materia assistenziale e dei trasferimenti monetari e più in generale dell'insieme di questa situazione – dichiariamo, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il nostro voto di astensione: un voto di astensione che si motiva anche per i ritardi del Governo nell'affrontare la materia; un voto di astensione che vuole essere uno stimolo, onorevole Sottosegretario, al Governo, per mettere mano con urgenza a questa materia – secondo noi i tempi sono maturi e ciò poteva essere fatto già con questo decreto – affinchè si possa andare nella direzione che prima indicavo, dando certezza agli aventi diritto ed eliminando quelle frange di non aventi diritto che oggi godono indebitamente di trasferimenti monetari. Quindi, un voto di astensione che rappresenta una sollecitazione ad agire, ad intervenire con urgenza per porre rimedio al problema, alle critiche ed alle questioni che in questa sede ho sollevato a nome del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno**
**per la seduta di martedì 26 gennaio 1988**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 26 gennaio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni sui più recenti sviluppi della situazione palestinese.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 19 novembre 1984 (440).

2. Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione (441).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985 (442).

4. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984 (604).

La seduta è tolta (*ore 11,35*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

*Allegato alla seduta n. 65*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, LAMA, CANNATA, VECCHI, TARAMELLI, IMBRIACO, LOPS, CROCETTA, CHIESURA, FERRAGUTI, IANNONE, GAMBINO, GAROFALO e ZUFFA. – «Provvedimenti economici e sociali a favore degli anziani» (792).

**Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica» (763), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: PINTO. – «Modificazione alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie» (418).

**Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Giolitti ha aggiunto la propria firma alla interrogazione 3-00240, dei senatori Achilli ed altri.

**Interrogazioni**

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Rilevato che da più di un mese la popolazione palestinese attua forme di protesta di massa nei territori arabi occupati allo scopo di ottenere semplicemente ciò che l'ONU aveva garantito senza mai realizzarlo: l'indipendenza e la possibilità di vivere in uno Stato autonomo;

considerato che la risposta del Governo israeliano è stata una repressione sanguinosa e crescente da parte delle truppe d'occupazione, che ha già provocato decine di vittime;

sottolineato che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha espresso, all'unanimità, la propria condanna con le risoluzioni del 22 dicembre 1987 e del 5 gennaio 1988, denunciando anche la violazione israeliana della convenzione di Ginevra del 1949 (relativa alla protezione dei civili nei territori soggetti ad occupazione militare);

considerato, altresì, che il Governo israeliano, che dalla sua costituzione ad oggi ha violato più di 170 risoluzioni dell'ONU, ha detto di non tenere in alcun conto quei deliberati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali passi siano stati effettuati o si intenda intraprendere al fine di ottenere il ritiro delle truppe militari d'occupazione israeliane dai territori arabi occupati, in modo da consentire la formazione in quei territori di uno Stato palestinese che conviva in pace e in reciproca sicurezza con quello di Israele;

quali iniziative si intenda adottare al fine di realizzare quanto prima la Conferenza internazione sul Medio Oriente che veda la partecipazione autonoma dell'OLP;

per quali motivi il Governo italiano non riconosca l'OLP come legittimo rappresentante del popolo palestinese, così come già fatto da circa 120 paesi nel mondo, tra cui membri della CEE, e come richiesto dalla Camera dei deputati con la risoluzione n. 400085, approvata il 4 giugno 1986.

(3-00246)

POZZO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere la linea del Governo, le iniziative nelle varie sedi internazionali e le misure che si intende adottare in considerazione della gravità della crisi e del susseguirsi degli episodi di violenza in atto nei territori occupati da Israele.

L'interrogante chiede, altresì, che tali informazioni vengano fornite al più presto nell'Aula del Senato della Repubblica.

(3-00247)

CARIGLIA, BONO PARRINO, BISSI, DELL'OSSO, PAGANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere:

la posizione del Governo rispetto ad avvenimenti quali quelli che si stanno sviluppando in Palestina e che si riflettono negativamente sull'intero quadro politico Medio-orientale;

se sono in atto iniziative a livello comunitario e se esistono le condizioni per rendere possibile l'avvio di una conferenza internazionale che metta fine ad un conflitto che turba la pace in una zona vitale per l'Europa e per il mondo.

(3-00248)

SPADACCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, in una intervista al quotidiano «Il Giornale», il sottosegretario alle finanze Stefano De Luca, deputato siciliano, afferma che l'ex sindaco di Palermo, Insalaco, «è caduto sul terreno del doppio gioco. Ha avuto rapporti con ambienti mafiosi e con i servizi segreti» e prosegue: «Se non sedessi sui banchi del Governo, prenderei carta e penna per scrivere un'interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno...»;

che tali affermazioni sono di tale gravità e talmente categoriche (l'onorevole De Luca afferma che «è molto pericoloso accreditare l'ipotesi che l'omicidio Insalaco è frutto di una coraggiosa denuncia», ed aggiunge «mi dispiace dirlo, e lo faccio con tutto il rispetto possibile», dice proprio così, «l'ex sindaco è caduto per cose miserabili») da richiedere un immediato chiarimento ed una sollecita risposta alle domande formulate nell'intervista,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che l'ex sindaco di Palermo riceveva uno stipendio dal Viminale, se aveva rapporti con lo Stato, quali incarichi gli erano stati affidati, a quali organismi rispondeva;

se risulti al Governo che l'ex sindaco possa essere stato ucciso per colpa di un doppio gioco.

(3-00249)

RIVA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – In relazione all'aggravamento della tensione nei territori occupati da Israele, l'interrogante chiede di sapere:

1) quali passi il Governo italiano abbia intrapreso per contribuire all'arresto delle brutali repressioni condotte dalle forze armate nei confronti delle popolazioni civili;

2) quali passi il Governo abbia intrapreso, anche in sede comunitaria e nell'ambito delle Nazioni Unite, per favorire la rapida convocazione di una conferenza internazionale con la partecipazione di tutte le parti interessate.

(3-00250)

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta*

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere quali siano le ragioni che impediscono il rilascio dei quattro decreti ministeriali chiesti in copia integrale dall'agenzia di stampa «Punto Critico», con assicurata convenzionale n. 3325 del 10 dicembre 1987 all'ufficio del Segretario generale (veniva anche allegata la somma di lire 10.000 per eventuali spese), richiesta nuovamente sollecitata dalla predetta agenzia di stampa con assicurata convenzionale n. 0313 del 9 gennaio 1988.

(4-00976)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* – Premesso:

che la Digos di Roma ha convocato, il 21 gennaio 1988, alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aderenti al coordinamento personale

viaggiante, in lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoto previste dal nuovo contratto di lavoro, per «accertamenti testimoniali»;

che questa prassi inaccettabile può configurarsi come intimidazione verso dei lavoratori che si riuniscono e lottano alla luce del sole (le loro riunioni si tengono nel dopolavoro ferroviario che viene regolarmente prenotato),

l'interrogante chiede di sapere:

se si tratti di iniziative personali della Digos di Roma;

se, invece, esistano delle direttive di livelli superiori e, a questo punto, da chi siano state emanate;

con quale obiettivo i lavoratori siano stati convocati in questura.

(4-00977)